

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

CRITERI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DEL COSTO DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO A FAVORE DEI PROFESSIONISTI OPERANTI IN ZONE SISMICHE –ANNUALITA' 2020

ART. 1 FINALITA' E RISORSE FINANZIARIE

La Legge Regionale n.41 del 30 dicembre 2019 Tabella C: "Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)" e gli atti collegati hanno previsto nel Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020, uno stanziamento di € 250.000,00 a favore dei Professionisti operanti nelle zone sismiche per l'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento.

La Regione Marche intende concedere un contributo per l'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento a tecnici ed ai professionisti relativamente alle spese tecniche per la progettazione, per la redazione della relazione geologica e per l'esecuzione delle indagini specialistiche preliminari relative agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici, verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino con miglioramento sismico o demolizione o ricostruzione.

ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di contributo le cooperative e i consorzi fidi di cui all'articolo all'art. 13, comma 1 del D. L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e alla legge n. 150/2016, iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB.

ART. 3 DESTINATARI FINALI

Professionisti attivi ed iscritti all'Albo ed elenco speciale previsto dal D.L. 189/2016 che operino sia individualmente che in studi associati, operanti nella Regione Marche .

ART. 4 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA.

Con successivo Decreto del Dirigente della PF competente saranno fissate le modalità e i termini per la presentazione delle domande , l'istruttoria ed il trasferimento delle risorse.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 5 AMMONTARE DEL PRESTITO ASSISTITO DAL CONTRIBUTO REGIONALE E MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare dell'anticipazione assistita dal contributo regionale per il singolo Professionista concesso dal Confidi non può essere superiore all'80%.

Il contributo regionale in conto interessi, concesso nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato e nei limiti delle intensità di aiuto ivi previste, non può essere superiore al 50% del tasso contrattuale applicato. Il limite del tasso contrattuale preso in considerazione ai fini del calcolo del contributo è pari al 4%.

L'erogazione del finanziamento ai professionisti sarà concesso dai Confidi vigilati e iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del TUB.

ART.6 REQUISITI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Ai fini della presentazione della richiesta di contributo i soggetti beneficiari devono:

- Essere soggetti operativi nel settore della garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.L. 269 del 30/9/03, convertito nella L. 326 del 24/11/2003;
- Essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese;
- Essere iscritti all'albo di cui all'art 106 del TUB;
- Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell'attività;
- Essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del DURC);
- Essere in regola con la normativa antimafia;
- Essere in regola rispetto alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro;
- Essere in regola rispetto alle condizioni applicate nei confronti dei lavoratori dipendenti, dovendo queste essere non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nelle categorie di appartenenza.

La struttura regionale competente può richiedere tutta la documentazione che ritiene necessaria a verificare il possesso dei requisiti richiesti e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate per l'assegnazione del Plafond, riservandosi la facoltà di revocare il contributo concesso in caso di inadempienza e/o dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 7 OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari delle risorse:

1. Si impegnano a dare adeguata pubblicità all'intervento riportando tutte le informazioni necessarie affinché i Professionisti possano presentare domanda per la concessione del contributo;
2. Si impegnano a rispettare il seguente cronoprogramma:
 - Deliberazione relativa all'individuazione dei professionisti e dell'anticipazione richiesta entro la data individuata nel Bando;
 - 1° Rendicontazione entro la data individuata nel Bando
 - Viene fatta salva la facoltà di richiedere una proroga per giustificato motivo che sarà concessa dalla struttura competente.

La quota non erogata entro il termine stabilito deve essere restituita alla Regione Marche.

3. Si impegnano a trasmettere alla Regione Marche tutti i dati da questa richiesti ai fini della concessione del contributo e alla elaborazione di rapporti indicativamente entro il 10 marzo di ciascun anno, relativamente ai dati al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione Marche;
4. Si impegnano a effettuare i controlli nelle modalità stabilite nel presente avviso, a procedere ai recuperi nei casi previsti dal presente avviso e a dare riscontro alla Regione delle risultanze dei controlli effettuati;
5. Si impegnano a concedere il contributo nel rispetto sia delle prescrizioni del presente Avviso che della normativa comunitaria e nazionale inerente gli Aiuti di Stato. In particolare sono obbligati ad assolvere ai vincoli procedurali stabiliti nel Registro Nazionale Aiuti che consistono in:
 - registrazione come utenti in RNA tramite la procedura consolidata prevista dal Registro nazionale Aiuti
 - interrogazione/ visure nel RNA prima di concedere l'aiuto;
 - Registrazione/implementazione sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) dei contributi concessi (COR) ;
 - registrazione di eventuali variazioni, a seguito di revoca, rinuncia, rideterminazione del contributo, parziale restituzione per estinzione anticipata etc.(COVAR)

ART. 8 ASSEGNAZIONE DEL PLAFOND AI SOGGETTI BENEFICIARI

Il plafond verrà ripartito tra i soggetti beneficiari, di cui all'art.2, che abbiano presentato domanda. Tale ripartizione avverrà sulla base della presentazione cronologica dei progetti da parte dei professionisti nella piattaforma MUDE, fino ad esaurimento del contributo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ART. 9 REQUISITI DESTINATARI FINALI

I Professionisti di cui all'art. 3, devono possedere alla data di presentazione della richiesta di agevolazione i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente abilitati ed iscritti presso gli Albi dei Professionisti se previsto dalla rispettiva normativa applicabile;
- b) avere sede o almeno un'unità operativa attiva ubicata nel territorio regionale come attestato dal professionista nella domanda di garanzia;
- c) espletare i servizi professionali nei comuni del cratere come definiti negli allegati 1 e 2 del DL 189/2016;
- d) essere nel pieno esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e/o sottoposti a procedure di insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di tali procedure su richiesta dei creditori;
- e) essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del DURC);

Non possono essere ammessi inoltre a contributo i Professionisti:

- f) che sono destinatari di provvedimenti giudiziari che applicano sanzioni interdittive comportanti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- g) i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici non sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati all'articolo 80 comma 1 del d.lgs 50/2016 e s.m.i;
- h) per le quali sussistono, con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 85 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, cause di decadenza, di sospensione o divieto previste dall'articolo 67 o tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 comma 4 del medesimo decreto.

Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato dal Professionista richiedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.

ART. 10 RELAZIONE E CONTROLLO

I soggetti beneficiari si impegnano a comunicare con modalità e con tempistiche stabilite dalla struttura responsabile della misura i dati e le informazioni dei beneficiari finali del contributo quali l'elenco dei Professionisti agevolati nel periodo di riferimento, con le principali informazioni anagrafiche, con dettaglio del comune di ubicazione e l'indicazione dell'importo dell'aiuto ricevuto dal destinatario nonché del finanziamento concesso e della sua durata.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'elenco Tali comunicazioni, dovranno essere inoltrate obbligatoriamente via Posta Elettronica Certificata alla casella PEC : regione.marche.intercom@emarche.it , utilizzando i modelli reperibili sul sito:<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attività-Produttive/Credito-e-inanza#Confidi>.

I soggetti beneficiari devono conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa alla misura predisponendo un fascicolo ad hoc.

La struttura regionale competente potrà effettuare inoltre controlli documentali allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento e il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

ART. 11 RECUPERO ANTICIPAZIONI NON DOVUTE E SANZIONI

In tutti i casi di esclusione, revoca e rinuncia del contributo disciplinate dalle ordinanze n. 4/2016, 8/ 2016, 13/2017, 19/2017 e 59/2018 e si renda necessaria la restituzione anche parziale alla Regione, i soggetti beneficiari adottano i provvedimenti necessari per l'immediata restituzione di quanto erogato e non dovuto al Professionista. L'importo da restituire riguarda il solo contributo. La restituzione deve avvenire entro il termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta. Le modalità di recupero delle somme saranno individuate nel Bando.